

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 731 del 21 giugno 2022

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, proveniente dall'upgrading di biogas di origine agricola. "Rovigo Uno s.r.l." - Comune di Rovigo. D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.

[ENERGIA E INDUSTRIA]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano tramite *upgrading* di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate), compresi residui colturali delle medesime, effluenti zootecnici, nonché sottoprodotti di origine animale, alla società "Rovigo Uno s.r.l." (CUAA 06712630489), con sede legale in via Ivo Montagnini - Comune di Capraia e Limite (FI) e operativa (sede impianto) in via Argine Zucca, frazione Sant'Apollinare - Comune di Rovigo, ai sensi dell'art. 8-bis, D Lgs n. 28/2011.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri - attraverso i "Piani nazionali integrati per l'energia e il clima - PNIEC", che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 - e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l'adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell'energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale, finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio

dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazione al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica, il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente preveda il ricorso all'Istituto della Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 30 aprile 2021 la società "Rovigo Uno s.r.l." (CUAA 06712630489), con sede legale in via Ivo Montagnini - Comune di Capraia e Limite (FI) e operativa (sede impianto) in via Argine Zucca, frazione Sant'Apollinare - Comune di Rovigo, ha presentato istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28/2011, per realizzare nel territorio del Comune di Rovigo, l'impianto di produzione di biometano tramite upgrading di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (colture energetiche erbacee), pari a 8.880 tonnellate all'anno tal quali, compresi i residui dell'attività di coltivazione del fondo non costituenti rifiuto (6.660 t/a t.q.), di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina), pari a complessivi 30.857 t/a t.q., nonché di sottoprodotti di origine animale (sangue e grassi animali, rumine stomacale, pari a 3.650 t/a t.q.).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'articolo 8-bis del D Lgs 3 marzo 2011, n. 28, ha indetto la Conferenza di servizi in modalità sincrona finalizzata all'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli atti di assenso comunque denominati finalizzati al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto di produzione di biometano.

Soltanto in data 16 dicembre 2021 le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno acquisito la documentazione completa di progetto, ai sensi del D MiSE 10 settembre 2010 e per gli effetti del decreto del Segretario regionale al Bilancio n. 9/2011. Accertata la procedibilità dell'istruttoria, pertanto, nel mese di dicembre 2021, l'iter si è concluso in data 10 marzo 2022, acquisendo la documentazione tecnica integrativa richiesta dalle Amministrazioni e Enti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo (note acquisite protocollo regionale n. 506324/2021, n. 4940/2022, n. 37590/2022, n. 89767/2022).

Nel corso del procedimento amministrativo, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/1990, il rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Rovigo ha espresso il proprio parere contrario alla realizzazione delle opere in progetto motivando il proprio dissenso come segue (protocollo regionale n. 22314 del 19 gennaio 2022):

- << l'articolo 54 del PRG all'interno di tutte le zone "E" è, in linea generale escluso l'insediamento e l'ampliamento delle industrie nocive di prima e seconda classe (salvo quanto espressamente derogato);
- l'ampliamento dell'insediamento produttivo provocherà un aggravamento dei flussi veicolari sulla strada arginale denominata via Borghetto. La larghezza della carreggiata - che, secondo la definizione dell'art. 3, comma 1, n. 7) del Codice della Strada, è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli delimitata da strisce di margine - risulta di ml. 3,65 ed è quindi inadatta a consentire il passaggio in sicurezza ed il transito nei due sensi di circolazione dei mezzi riportati nel piano previsionale del traffico della ditta.>>.

Preso atto del parere contrario del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Rovigo anche in sede di Conferenza di servizi (10 marzo 2022), sebbene di tipo "superabile", ossia non supportato da disposizioni normative cogenti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e per gli effetti dell'allegato "A" alla DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 ("Conclusione della Conferenza - Conferenza semplificata e in modalità asincrona"), il presidente della Conferenza di servizi, nonché responsabile del procedimento in argomento, informava i rappresentanti delle Amministrazioni e gli Enti pubblici interessati che, ai sensi delle Linee guida in materia di Conferenza di servizi (DGR n. 1064/2018), le motivazioni ostative al rilascio del titolo abilitativo addotte dal rappresentante dell'Amministrazione comunale erano di tipo "superabile" in quanto basate su valutazioni discrezionali e non supportate da disposizioni, normative e/o amministrative, cogenti (da cui il cosiddetto dissenso "insuperabile"). Il presidente della Conferenza di servizi ha ritenuto, con il supporto di tutti gli altri pareri favorevoli acquisiti agli atti, di avviare a conclusione i lavori della Conferenza di servizi approvando il progetto sulla base di posizioni prevalenti, piuttosto che all'unanimità, delle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (c. 3, articolo 14-quater della legge n.

241/1990), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché previa trasmissione della documentazione cartacea di progetto risultata carente a fascicolo istruttorio.

Per assicurare l'iter previsto dal comma 3, articolo 14-quater e dal comma 1, art. 14-quinquies della legge n. 241/1990, il rilascio del titolo abilitativo è stato sospeso per un massimo di dieci (10) giorni, al fine di garantire all'Amministrazione dissenziente la facoltà, qualora ne ricorressero le condizioni, di presentare istanza di opposizione alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, nei termini e con le modalità di cui ai citati articoli della legge n. 241/1990.

Preso atto che l'Amministrazione comunale di Rovigo non ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri opposizione alle risultanze dei lavori della Conferenza di servizi e considerato che in data 16 marzo 2022 il competente Comando dei Vigili del fuoco ha chiesto un chiarimento sulla documentazione tecnica allegata alla pratica inerente la prevenzione dagli incendi, il responsabile del procedimento regionale ha chiesto un supplemento d'istruttoria finalizzato ad acquisire il nulla osta di cui al comma 2, articolo 12 del D Lgs n. 387/2003 in materia di sicurezza antincendio.

Soltanto in data 23 maggio 2022 l'Amministrazione procedente ha acquisito il nuovo parere di conformità da parte del citato Comando dei Vigili del fuoco.

A seguito degli esiti inerenti la comunicazione di conclusione dell'istruttoria inoltrata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 15 marzo 2022 alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, il responsabile del procedimento regionale ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società "Rovigo Uno s.r.l.", l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 373536/2021, n. 506324/2021, n. 4940/2022, n. 37590/2022, n. 89767/2022, n. 339986/2022, n. 234200/2022);
- lo Sportello Unico Agricolo, Sede di Rovigo, di AVEPA ha approvato il Piano aziendale (protocollo regionale prot. reg.le n. 111919 del 10 marzo 2022);
- l'UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'Azienda Ulss 5 Polesana ha espresso il proprio parere favorevole (prot. reg.le n. 407875 del 17 settembre 2021);
- l'Area Ambiente della Provincia di Rovigo ha espresso il proprio parere favorevole prot. reg.le n. 79870 del 21 febbraio 2022);
- il Dipartimento Provinciale di Rovigo dell'ARPA Veneto ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto (in ultima prot. reg.le n. 84447 del 23 febbraio 2022);
- il Consorzio di bonifica Adige Po ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, (prot. reg.le n. 394583 dell'8 settembre 2021);
- le restanti Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e-distribuzione S.p.A.) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio/assenso);
- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati.

Accertata, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l'impianto di produzione di biometano, attraverso:

- atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova il 28 dicembre 2018 al n. 22122, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Rovigo in data 31 dicembre 2018 al Registro generale n. 10753 e Registro particolare n. 7383, come da atto notarile del 17 dicembre 2018 a firma del dott. Gabriele Corciulo, notaio in Padova (Rep. n. 70.935 e Racc. n. 23.909) - Comune di Rovigo, foglio n. 12, mappale n. 73;
- atto di costituzione di società agricola a responsabilità limitata per atto unilaterale con conferimento di azienda registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova il 20 febbraio 2017 al n. 2444, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Rovigo in data 21 febbraio 2017 al Registro generale n. 1373 e Registro particolare n. 914, come da atto notarile del 9 febbraio 2017 a firma del dott. Gabriele Corciulo, notaio in Padova (Rep. n. 69.295 e Racc. n. 23.139) - Comune di Rovigo, foglio n. 12, mappale n. 84;

- atto di vendita p.p.c. registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lucca il 7 marzo 2018 al n. 1649, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Rovigo in data 8 marzo 2018 al n. 1518, come da atto notarile del 5 marzo 2018 a firma del dott. Giuseppe Losito, notaio in Lucca (Rep. n. 80.762 e Racc. n. 28.669) - Comune di Rovigo, foglio n. 12, mappale n. e 190.

La Società istante, con nota protocollo n. 390720 del 6 settembre 2021, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, la perizia di stima, asseverata dal geometra Cristiano Schiavon, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso lo studio del dott. Rampazzo, notaio in Padova, il 31 agosto 2021, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonchè ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, pari a euro 688.293,70, da maggiorare per spese tecniche, oneri fiscali e indicizzazione, per un totale complessivo di euro 923.690,14. Tale somma dovrà essere garantita mediante deposito, prima dell'inizio dei lavori, di fidejussione bancaria o assicurativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della l.r. 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e n. 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di una sezione di produzione di biogas, pari a 7.062.465 Normal metri cubi (Nm3) all'anno, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
 - sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine aziendale (30.857 tonnellate all'anno tal quali, 62 % della biomassa complessiva);
 - prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, 8.880 t/a t.q., pari al 18 %), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto (6.660 t/a t.q., pari al 13 %), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli;
 - sottoprodotti di origine animale (contenuto ruminale, sangue-cat. 2 -e grasso animale-cat. 3) per una quantità annua di 3.650 tonnellate t.q., pari al 7 %;
3. di autorizzare l'installazione e l'esercizio di un impianto di pretrattamento del biogas, tramite desolfatore chimico;
4. di autorizzare l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano (upgrading) proveniente dalla sezione di biogas di cui al precedente punto 2. (allestimento Tecno Project Industriale s.r.l.), per una produzione oraria di biometano pari a 510 Sm3/h (483 Nm3/h) corrispondente ad una produzione annua di 4.096.230 Nm3, comprendente:
 - un sistema di pretrattamento biogas (lavaggio biogas con rimozione ammoniacale, raffreddamento e deumidificazione, compressione, raffreddamento, filtrazione a carboni attivi, ulteriore filtrazione antipolvere);
 - upgrading biogas tramite tecnologia a membrane a tre stadi (HPSM) con produzione di biometano e contestuale recupero dell'anidride carbonica (98%);

5. di autorizzare l'installazione e l'esercizio di un impianto di liquefazione del biometano di marca 2 LNG, della capacità di liquefazione di 510 Nm³/h di biometano gassoso, comprensivo di sistema di pretrattamento del biometano e di stoccaggio del Bio GLN all'interno di un serbatoio criogenico di 76 m³;

6. di autorizzare l'installazione e l'esercizio di un impianto di liquefazione dell'anidride carbonica (allestimento Tecno Project Industriale s.r.l.), proveniente dalla sezione di cui al precedente punto 4., della capacità oraria di 900 kg, comprendente:

- sezione di compressione, previa deumidificazione (essiccatore);
- sezione di purificazione a carboni attivi;
- sezione di liquefazione dell'anidride carbonica;
- sezione di stoccaggio dell'anidride carbonica liquida.

7. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di opere impianti e attrezzature inerenti il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA), comprendente:

- sezione trattamento SOA cat. 2 - sangue (fornitore AgriCarniTec Santini e C. s.r.l.);
- sezione trattamento SOA cat. 3 - grasso animale (fornitore AgriCarniTec Santini e C. s.r.l.);
- Biofiltro (fornitore Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A.);

8. di autorizzare l'installazione e l'esercizio di caldaia a supporto della pastorizzazione del SOA di cat. 3 - grasso animale di potenza pari a 2,093 MW (marca LCZ, modello CFH alimentata a gas naturale);

9. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di opere, impianti e attrezzature inerenti la produzione di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale, tramite installazione di un cogeneratore (marca, modello 8V4000 GS) della potenza termica nominale di 2,053 MW, di cui:

- 0,854 MWelettrici a supporto dell'autoconsumo del cogeneratore (34 kWe) sistema upgrading (280 kWe), della liquefazione biometano (280 kWe), sistema recupero co₂ (180 kWe), degli ausiliari impianto (70 kWe) e ad altri servizi (10 kWe), per complessivi 7.259 MWh/annui;
- 0,443 MWtermici a supporto della termostatazione dei digestori (330 kWt), 20 kWt per l'impianto di pastorizzazione dei SOA (cat. 2) - sangue e 10 kWt per il riscaldamento locali ad uso uffici e servizi igienico-sanitari, per complessivi 3.765 MWh/annui;

10. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 9., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina per la fornitura dell'energia elettrica, da ubicarsi nel Comune di Rovigo, foglio 12, mappale n. 73, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 279589 del 21 giugno 2021;

11. di stabilire che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti sono rilasciate alla società "Rovigo Uno s.r.l." (CUAA 06712630489), con sede legale in via Ivo Montagnini - Comune di Capraia e Limite (FI) e operativa (sede impianto) in via Argine Zucca, frazione Sant'Apollinare - Comune di Rovigo, su terreni censiti in Comune di Rovigo, foglio 12, mappali nn. 73, 84 e 190, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 198669 del 30 aprile 2021, n. 207307 del 5 maggio 2021, n. 279589 del 21 giugno 2021, n. 383753 del 1° settembre 2021, n. 407011 del 16 settembre 2021, n. 501080 - n. 501081 - n. 501083 del 2 novembre 2021, n. 585851 e n. 585860 del 16 dicembre 2021, n. 590687 e n. 590699 del 20 dicembre 2021, n. 598269 del 23 dicembre 2021, n. 65044 dell'11 febbraio 2022, , n. 76657 del 18 febbraio 2022, n. 96091 - n. 96092 del 2 marzo 2022, n. 117266 del 14 marzo 2022;

12. di stabilire che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 8. e 9. hanno una durata di quindici anni dall'approvazione del presente provvedimento, così come previsto all'articolo 269 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

13. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti, opere e attrezzature, di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10.;

14. di comunicare, alla società "Rovigo Uno s.r.l." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

15. di approvare l'importo di euro 923.690,14 quale importo necessario per l'eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10., nonchè per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali, che dovrà essere garantito mediante deposito, prima dell'inizio dei lavori, di fidejussione bancaria o assicurativa;

16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

18. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.